

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Parma, 3 marzo 2017

**OGGETTO: TAX CREDIT ALBERGHI**

Nell'ambito degli interventi per la crescita economica, la L. n. 232/2016 (c.d. "Legge di bilancio 2017") ha prorogato, apportando alcune modifiche, il credito d'imposta per la ristrutturazione delle strutture ricettive introdotto dall'art. 10 del D.L. n. 83/2014 e disciplinato dal D.M. 7 maggio 2015.

In particolare, la citata disposizione normativa riconosceva alle imprese alberghiere, previa presentazione di apposita istanza telematica, un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute nel 2014, 2015 e 2016 per la riqualificazione delle strutture alberghiere.

La Legge di bilancio 2017 ha esteso la suddetta agevolazione anche ai periodi d'imposta 2017 e 2018 prevedendo tuttavia alcune modifiche.

**Misura dell'agevolazione**

La misura dell'agevolazione è stata incrementata al 65% (in luogo del 30%) delle spese sostenute, fino ad un massimo di credito d'imposta, di Euro 200 mila.

**Interventi agevolabili**

L'agevolazione spetta a condizione che gli interventi abbiano anche finalità di ristrutturazione edilizia, riqualificazione antisismica o energetica<sup>1</sup> o acquisto di mobili.

---

<sup>1</sup> Si precisa che l'agevolazione in commento non è cumulabile con la detrazione Ires del 65% prevista per tali tipologie di spese.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Con riferimento alle spese agevolabili, è utile ricordare che sono state dettagliatamente elencate all'interno del decreto attuativo del 7 maggio 2015<sup>2</sup>. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano nell'agevolazione le spese sostenute per la sostituzione di infissi interni o esterni, la sostituzione della pavimentazione, l'installazione di impianti di allarme, l'eliminazione di barriere architettoniche, ....

**Beneficiari**

Tra i soggetti beneficiari dell'agevolazione vengono incluse anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definite dalla L. n. 96/2006 e dalle norme regionali vigenti.

Si ricorda che l'agevolazione è riconosciuta alle imprese esistenti al 1° gennaio 2012<sup>3</sup>.

**Modalità di utilizzo del credito**

Il suddetto credito d'imposta è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato in compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono realizzati (nel limite massimo di Euro 60 milioni nel 2018, di Euro 120 milioni nel 2019 e di Euro 60 milioni nel 2020).

**Disposizioni transitorie**

Per quanto non diversamente previsto, continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'art. 10 del D.L. n. 83/2014.

Per sapere come presentare la domanda e le altre modalità operative sarà necessario attendere l'aggiornamento del decreto attuativo della misura in oggetto<sup>4</sup>, previsto per i primi giorni di marzo.

<sup>2</sup> In attesa di aggiornamento.

<sup>3</sup> Ai fini della verifica dell'esistenza dell'impresa, come chiarito dal Ministero dei beni e delle attività culturali con parere del 18.02.2016, n. 4969) è necessario che l'attività sia stata registrata precedentemente alla suddetta data alla Camera di Commercio e risulti attiva alla data di presentazione dell'istanza.

<sup>4</sup> Vale a dire il D.M. 7 maggio 2015.

**PARTNER**

**GIGETTO FURLOTTI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FABRIZIO PIZZOLA**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**ANDREA PELLEGRINO**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**PAOLO PERCALLI**  
Consulente del Lavoro  
Conciliatore Professionale

**PAOLO DELIETI**  
Avvocato

**ASSOCIATE**

**CRISTIAN SALVI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LETIZIA BELLI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**FEDERICO BOTTRIGHI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**LUCA MONTALI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Contabile

**MARTA VITALI**  
Consulente del Lavoro

**MASSIMO ZERBINI**  
Avvocato

**ANGELICA CISARRI**  
Avvocato

Lo Studio resta a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento si rendesse necessario.

Luca Montali

Federico Bottrighi